

Alcune annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella riforma del lavoro sportivo**

di Angelo Delogu*

SOMMARIO: 1. La riforma del lavoro sportivo: cenni introduttivi. – 2. I principi che governano la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della complessiva riforma dello sport. – 3. La problematica convivenza tra l'ampliamento dell'area del c.d. rischio consentito e la tutela della sicurezza sul lavoro. – 4. Gli attori del sistema posto a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. – 5. La definizione di lavoratore e la disciplina prevenzionistica applicabile alle varie forme di prestazione di lavoro sportivo. – 6. La declinazione dei principali obblighi di sicurezza in ambito sportivo. – 7. Le misure di garanzia della sicurezza degli impianti sportivi e le relative responsabilità. – 8. Il contrasto alle molestie, alla violenza di genere e alle discriminazioni mediante l'adozione obbligatoria dei modelli di organizzazione e gestione. – 9. I controlli sanitari e la sorveglianza sanitaria nello sport. – 10. La tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva. – 11. Conclusioni.

1. *La riforma del lavoro sportivo: cenni introduttivi*

Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, successivamente corretto e integrato dal d.lgs. n. 163/2022 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 120/2023 – nel dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 5, della l. n. 86/2019¹ – ha operato un'ampia e profonda riforma² delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici,

*Angelo Delogu è Ricercatore in Diritto del Lavoro – con contratto di ricerca cofinanziato dall'Unione europea – PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. e del d.m. 10 agosto 2021 n. 1062 – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, angelo.delogu@uniurb.it

** Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ Contenente deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione.

² Su cui P. D'ONOFRIO, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, in "Responsabilità Civile e Previdenza", 2021, n. 6, p. 2131 ss. Per un primo commento vd. M. CORTI, A. SARTORI, *I primi passi del Governo Draghi: Pnrr e decreti «sostegni». La riforma del lavoro sportivo*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro.", 2021, n. 3, p. 143; M. CINELLI, C.A. NICOLINI, *L'emergenza pandemia tra sostegni e prospettive di ripresa. la previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per il lavoro sportivo che verrà. la delega per l'assegno unico universale per i figli*, ivi, p. 155.; M. F. SERRA, *La riforma dello sport: sniste, correttivi e "attenzione"*, in "Nomos – Le attualità nel diritto", 2022, n. 3; G. VISCONTI, *La riforma del lavoro sportivo: aspetti contrattuali, fiscali e contributivi*, in "Cooperative e enti non profit", 2023, n. 3, p. 40 ss.; L. RIPA, *I nuovi rapporti nel fenomeno sportivo alla luce del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*, in "Rassegna di diritto ed economia dello sport", 2021, p. 90 ss.

nonché, per quel che qui interessa, di rapporti di lavoro sportivo³.

Si tratta di una decisa cesura rispetto all'assetto regolativo consolidato nel settore poiché, tra l'altro, mediante l'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2021 è stata abrogata espressamente, a decorrere dal 1° luglio 2023, la previgente disciplina della materia contenuta nella legge n. 91/1981.

La più complessiva riforma si è completata con la contemporanea approvazione di ben quattro ulteriori decreti legislativi: il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, concernente i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive nonché l'accesso e l'esercizio della professione di agente sportivo⁴; il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, concernente il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio o l'ammodernamento degli impianti sportivi; il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; e, infine, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, contenente norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali⁵.

Un intervento legislativo così esteso e penetrante ha generato immediatamente⁶ talune riserve, finanche di costituzionalità, che si sono appuntate in particolare sulla facoltà da parte dello Stato di intervenire⁷ in termini così stringenti in un ordinamento, quale quello sportivo, caratterizzato tradizionalmente in Italia, e non solo in Italia⁸, da ampi margini di autonomia⁹, da una connaturata dimensione sociale e da un esteso associazionismo di categoria¹⁰. Si è addirittura

³ Tale riforma è entrata originariamente in vigore il 2 aprile 2021, ma è divenuta applicabile a decorrere dal 1° luglio 2023 (precedentemente il termine era il 1° gennaio 2023), per effetto delle modifiche apportate all'art. 51 del d.lgs. n. 36/2021, dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), nonché dall'art. 16 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe); cfr. T. VETTOR, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021* (d.lgs. n. 163/2022), in "Massimario di Giurisprudenza del lavoro", 2023, n. 1, pp. 135-136; nonché M.F. SERRA, *La riforma del lavoro sportivo*, in "Nomos – Le attualità nel diritto", 2023, n. 2; A. MAGLIARO, S. CENSI, *Riforma dello sport: modifiche alle figure del lavoratore sportivo e dell'ex amatore ora volontario*, in "Fisco", 2022, n. 34, p. 3219 ss.

⁴ Su questo specifico punto cfr. M. PIROLI, *L'agente sportivo alla luce dell'attuale normativa nazionale e internazionale*, in "Diritto dello Sport", 2023, n. 1, p. 74 ss.

⁵ In attuazione rispettivamente delle deleghe contenute negli artt. 6, 7, 8 e 9 della l. n. 86/2019. Cfr. P. D'ONOFRIO, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti attuativi*, cit., pp. 2131-2147.

⁶ A dire il vero sin dal momento dell'approvazione della legge delega, cfr. D. RAPACCIULO, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in "Rivista di Diritto ed Economia dello Sport", 2019, n. 2, p. 9 ss.

⁷ Va ricordato che l'art. 117, comma 3, come novellato legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, annovera l'«ordinamento sportivo» tra le materia di legislazione concorrente.

⁸ Sulla tutela internazionale del diritto allo sport cfr. L. MELICA, *Sport e "diritti" in Italia e nel mondo*, Bologna, BUP, 2022, p. 7 ss. e in part. p. 25 ss.

⁹ Tale caratteristica, espressamente riconosciuta con riferimento, nello specifico, alla giustizia sportiva dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 220/2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 280/2003, è stata posta bene in luce dalla sentenza della Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in "Giurisprudenza Costituzionale", 2011, n. 1, p. 664, con nota di MANFREDI, DI TODARO, secondo cui «l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione».

¹⁰ Si vd., sul disegno di legge delega, S. CASSESE, *Intervista dal titolo L'incostituzionalità è palese In Europa non c'è un caso simile*, in "Corriere dello Sport", del 7 agosto 2019, rinvenibile anche in www.irpa.eu. Citato anche da P. D'ONOFRIO, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, cit., § 1, il quale rileva come ampie critiche fossero state

temuto che questa «riforma sofferta»¹¹ potesse mettere in pericolo la «stabilità e la sostenibilità del sistema sportivo, già provato dalla pandemia»¹².

L'assoluta rilevanza del fenomeno sportivo, soprattutto come fattore decisivo per la garanzia di quello «stato di completo» benessere cui fa riferimento la definizione di salute dettata dall'OMS e richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 81/2008, ha avuto recentemente il suo suggello a livello costituzionale con l'aggiunta del comma 7 all'art. 33 Cost., ai sensi del quale la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»¹³.

In definitiva, si può affermare che la riforma contemplata dal d.lgs. n. 36/2021, pur tra «luci e ombre»¹⁴, che hanno condotto ai successivi interventi correttivi e integrativi sopra citati¹⁵, ha avuto comunque il merito, in attuazione dei principi contenuti nella legge delega, di sanare la frattura tra i «due mondi»¹⁶ dello

già suscitate dall'art. 1, comma 633, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che aveva inciso in maniera rilevante sulla *governance* del CONI, tanto che poi il Governo si era visto costretto ad un intervento correttivo della materia, operato con il d.l. 29 gennaio 2021, n. 5, convertito in l. 24 marzo 2021, n. 43. Sulle criticità della riforma cfr., anche, G. AGRIFOGLIO, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (d. lgs., 28 febbraio 2021, n. 36)*, in <https://rivistadirittosportivo.coni.it/>, p. 6, il quale ricorda che la riforma sia stata definita emblematicamente come «una riforma dello sport che non piace al mondo dello sport».

¹¹ Così C. A. NICOLINI, *La previdenza nella riforma rinviata, e corretta, del lavoro sportivo*, in «Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale», 2023, n. 2, pp. 167-168. Cfr. anche M.F. SERRA, *L'estate dello sport: tra slanci, confusione e dubbi*, in «Nomos – Le attualità nel diritto», 2021, n. 2.

¹² T. VETTOR, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 (d.lgs. n. 163/2022)*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2023, n. 1, p. 136.

¹³ Legge cost. 26 settembre 2023, n. 1, recante la «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva». In precedenza, l'ordinamento sportivo era stato richiamato dalla già citata riforma dell'art. 117 Cost. del 2001. Originariamente, invece, la Costituzione non conteneva alcun riferimento allo sport, per le ragioni storiche ben evidenziate in P. D'ONOFRIO, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, cit., § 1. Ciò non stava a significare, tuttavia, che vari profili dell'attività sportiva non avessero rilievo costituzionale, cfr., per una disamina, T. VETTOR, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 (d.lgs. n. 163/2022)*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2023, n. 1, p. 130 ss. nonché G. LIOTTA, *Lo sport in Costituzione: assenza formale e presenza sostanziale*, in «Diritto dello Sport», 2023, n. 2, p. 9 ss. Su questi punti vd. approfonditamente L. LEO, *Sport e costituzione: un legame da rivedere*, in «Rivista Cammino Diritto», 2021, n. 2, p. 3; L. SANTORO, *L'inserimento dello sport in Costituzione: prime osservazioni*, in «Diritto dello Sport», 2023, n. 2, p. 1 e ss.; C. BOTTARI, *Il ruolo costituzionale dell'associazionismo sportivo tra riforme e pandemia*, in ID., A. SANTUARI (a cura di), *Le associazioni sportive dilettantistiche: riforme e profili gestionali*, in «Quaderni di diritto delle attività motorie e sportive», Bologna, BUP, 2022, p. 5 ss.

¹⁴ G. SANDULLI, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in «Olympialex», 2021, p. 49 e ss. Altresì C. ZOLI, L. ZOPPOLI, *Lavoratori, volontari e amatori tra sport e terzo settore*, in «WP CSDLE “Massimo D'Antona”.IT», 2021, n. 443, p. 7 ss.; nonché G. AGRIFOGLIO, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo*, cit., p. 1 ss.

¹⁵ Per un'analisi si vd. ancora T. VETTOR, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 (d.lgs. n. 163/2022)*, in «Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2023, n. 1, p. 137 ss.

¹⁶ P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in «Argomenti di Diritto del Lavoro», 2006, n. 3, p. 717. Sull'evoluzione di questi profili anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, cfr. G. AGRIFOGLIO, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto di incontro tra ordinamenti*, in «Europa e Diritto Privato», 2011, n. 1, p. 257 ss.

sport, equiparando lo sport dilettantistico¹⁷ a quello professionistico¹⁸, di tutelare al contempo anche lo sport femminile¹⁹ e l'accesso allo sport dei disabili²⁰, nonché di riconoscere la professionalità del lavoratore sportivo, del quale l'art. 25, del d.lgs. n. 36/2021 si è premurato di dettare una definizione ampia e in netta discontinuità con il passato²¹.

2. I principi che governano la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della complessiva riforma dello sport

Nell'ambito della più complessiva riforma del lavoro sportivo, delineata dal d.lgs. n. 36 del 2021, uno spazio rilevante è riservato altresì alla disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori²². Materia che in questo settore, anche in precedenza, non era soggetta ad una disciplina organica e veniva al più interessata da talune norme settoriali, ferma restando l'applicazione, come previsto anche dagli

¹⁷ Trattandosi spesso di c.d. falsi dilettanti o dei c.d. professionisti di fatto, cfr. G. AGRIFOGLIO, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo*, cit., p. 8.

¹⁸ Contemplata invece dalla precedente legge n. 91/1981 (cfr. in particolare artt. 1 e 2), sul professionismo sportivo. Su tale disciplina si rinvia a G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in "Rivista di Diritto dello Sport", 1986, p. 166 ss. e M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in "Diritto del lavoro", 1988, I, p. 323.

Sulla natura esemplificativa dell'elencazione contenuta nell'art. 2 della legge n. 91/1981 si veda O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in "Il Foro Italiano", 1981, V, c. 302 e P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, cit., p. 721. Viceversa, per la tesi della tassatività di tale elencazione si veda G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e lavoro speciale*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2022, I, p. 58 (in giurisprudenza cfr. Cass. 11 aprile 2008, n. 9551, in "Giustizia Civile", 2009, I, p. 444).

Per una recente ricostruzione alla luce della previgente disciplina si vd. F. FERRARO, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in "Lavoro Diritti Europa", 2019, n. 3. Su questi punti, alla luce della riforma, cfr. E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in "Massimario di Giurisprudenza del lavoro", 2021, n. 2, p. 407 ss. La distinzione tra professionismo e dilettantismo, tuttavia, se scompare in termini di definizione di lavoratore sportivo, continua a persistere in punto di disciplina applicabile (cfr. artt. 25 e ss. d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.), cfr. T. VETTOR, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 (d.lgs. n. 163/2022)*, in "Massimario di Giurisprudenza del lavoro", 2023, n. 1, p. 144; nonché E. SAVIO, *Riforma dello sport: il lavoro sportivo dilettantistico alla luce del Decreto correttivo bis*, in "Cooperative e enti non profit", 2023, nn. 11-12, p. 7 ss.; C. DE MARTINO, *Sulla distinzione tra professionismo e dilettantismo nel lavoro sportivo* (nota a Cass. pen., Sez. III, 8 giugno 2021, n. 35481), in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2022, n. 1, p. 42 ss.

¹⁹ Cfr. M. F. SERRA, *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, in "Nomos – Le attualità nel diritto", 2022, n. 2, p. 2 ss.

²⁰ Cfr. A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*, in "Il Lavoro nella Giurisprudenza", 2022, n. 3, p. 230 ss., la quale sottolinea come lo sport sia unanimemente riconosciuto come strumento di inclusione sociale. Cfr. G. AGRIFOGLIO, *Disabilità e diritto allo sport: tutele civilistiche e libertà costituzionali*, in "Persona e Mercato", 2023, n. 2, p. 318 ss.

²¹ E. GRAGNOLI, *I nuovi profili di specialità del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti*, in "Rassegna di diritto ed economia dello sport", 2021, n. 2, p. 262 ss.; nonché A. L. FRAIOLI, *La riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. n. 36/2021*, in "Massimario di Giurisprudenza del lavoro", 2023, n. 1, p. 55 ss., in part. p. 57 ss.; E. FREZZA, *Il lavoratore sportivo alla luce della entrata in vigore della riforma dello sport d.lgs. n. 36/2021*, in "Il Nuovo Diritto delle Società", 2023, n. 10, p. 1467 ss.

²² C. BOTTARI, F. LAUS, *Sport e tutela della salute*, in C. BERTOLINO, *et al.*, (a cura di), *Scritti in onore di Franco Pizzetti*, Napoli, Esi, 2020, pp. 451-475; F. LAUS, *La tutela della salute nel lavoro sportivo alla luce del d.lgs. 36/2021*, in "Diritto dello sport", 2022, n. 1, pp. 14 ss.

accordi collettivi di settore,²³ del d.lgs. n. 81 del 2008, là dove ne ricorressero i presupposti.

Nel quadro dell'attuale riforma, anzitutto, l'art. 3, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 36/2021 indica tra gli obiettivi generali che il decreto intende perseguire, quello, solenne e impegnativo, di «proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori», oltre a quello di «consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano» (art. 3, comma 2, lett. c).

Fermi questi principi generali, l'art. 33 del medesimo decreto, espressamente dedicato alla «sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori», prevede che per tutto quanto non regolato dal decreto (ossia, in realtà, per gli aspetti più rilevanti della materia), «ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva».

Pertanto, al di là delle poche norme speciali contenute nel medesimo d.lgs. n. 36/2021, viene operato un rinvio, per certi versi “acritico”, alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero agli obblighi emergenti dalla reciproca integrazione tra l'art. 2087 c.c.²⁴ ed il d.lgs. n. 81 del 2008.

Ciò solleva immediatamente perlomeno due profili problematici.

In primo luogo, la disciplina del d.lgs. n. 81 del 2008, come è noto, è calibrata sull'impresa, peraltro di medio grandi dimensioni²⁵, e dunque mal si adatta ad un ambito assai peculiare, quale quello delle prestazioni sportive.

In secondo luogo, proprio perché l'applicazione della disciplina generale è subordinata ad un delicato giudizio di compatibilità con le modalità della

²³ Ad esempio, l'accordo collettivo F.I.P. (Federazione Italiana di Pallacanestro), Lega Società di Pallacanestro Serie A e G.I.B.A. (Giocatori Italiani Basket Associati) include espressamente tra gli obblighi delle società sportive quello dell'osservanza delle tutele prevenzionistiche di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 e, quindi, oggi del d.lgs. n. 81/2008.

²⁴ Sull'applicazione dell'art. 2087 c.c. al lavoro sportivo cfr. già Cass. civ., Sez. Lavoro, 8 gennaio 2003, n. 85, con nota di M. LANOTTE, *Infortunio del calciatore, obblighi di sorveglianza sanitaria e profili di responsabilità civile*, in “Massimario di Giurisprudenza del lavoro”, 2003, p. 236 (nonché in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2003, p. 765, con nota di GHERARDI, *Responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livello professionistico per infortunio dei calciatori*). Si vd. altresì E. GRAGNOLI, *L'epidemia, il gioco del calcio e la tutela della salute*, in “Rassegna di diritto ed economia dello sport”, 2020, n. 2, p. 313 ss.; R. CARMINA, *L'obbligo degli enti sportivi dilettantistici di tutelare la salute degli sportivi e i correlativi profili di responsabilità*, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2015, n. 1, p. 332 ss. Chiaramente l'art. 2087 c.c. tutela lo sportivo non solo sotto il profilo dell'integrità psicofisica, ma anche della personalità morale, ovvero della dignità, come posto in luce da C. PISANI, *Il sistema sanzionatorio dell'ordinamento sportivo può ledere la dignità dell'incolpevole calciatore-lavoratore? Una prospettiva giuslavoristica a margine del caso plusvalenze Juventus*, in “Massimario di Giurisprudenza del lavoro”, 2023, n. 2, p. 319 ss., in part. p. 322.

²⁵ Tale caratteristica era stata già segnalata in passato, cfr. L. MONTUSCHI, *I principi generali del d.lgs. n. 626/1994*, in ID. (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi di lavoro*, Torino, Giappichelli, 1997 p. 39 ss.; e derivava direttamente dal diritto europeo, vd. B. CARUSO, *L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro*, ivi, p. 15 ss. Nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 81/2008, cfr. P. CAMPANELLA, *La riforma del sistema prevenzionistico: l'ambito applicativo della nuova disciplina (art. 3, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)*, in F. CARINCI, E. GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Torino, Uet, 2010, pp. 113-115 nonché G. BUBOLA, M. TIRABOSCHI, *Il regime per le piccole e medie imprese*, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 271-283.

prestazione sportiva, tale rinvio apre la stura ad incertezze e soggettivismi interpretativi in una materia tanto delicata, e peraltro densa di implicazioni penalistiche, come quella della salute e sicurezza sul lavoro, con buona pace dei principi di legalità e determinatezza della fattispecie di reato che la dovrebbero governare.

In altri termini, bene avrebbe fatto il legislatore a dettare una disciplina espressa e più dettagliata in una materia in cui vengono in rilievo beni di primaria rilevanza costituzionale (artt. 32 e 41, comma 2, Cost.) e tutelati espressamente dal diritto comunitario (a partire dalla direttiva quadro n. 391/1989)²⁶.

Il problema può essere in parte ridimensionato qualora si tenga conto che già l'obbligo di sicurezza in sé non è un obbligo dai confini fissi, bensì dal perimetro mobile, poiché si adatta, con una vocazione che potremmo dire "camaleontica", alle caratteristiche della prestazione lavorativa e del contesto in cui la stessa viene resa, tenuto conto che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare misure commisurate anche alla "particolarità del lavoro" ed il d.lgs. n. 81 del 2008 fa discendere l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dalla preventiva valutazione dei rischi specifici connessi alla prestazione, al luogo di lavoro e alla persona del lavoratore (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008)²⁷.

3. La problematica convivenza tra ampliamento dell'area del c.d. rischio consentito e la tutela della sicurezza sul lavoro

Preliminarmente va posto in rilievo come un tema assai delicato consiste nel comprendere se l'atto sportivo in sé, soggetto alle regole della competizione sportiva, tese a rendere la migliore *performance* atletica, possa essere al contempo soggetto a principi cautelari e prevenzionali quali quelli che presidiano la tutela della salute e sicurezza sul lavoro²⁸. E così, ad esempio, per gli sport di combattimento o a "violenza necessaria"²⁹, quali il pugilato³⁰, ricorrono obblighi

²⁶ Per un inquadramento è sufficiente rinviare a P. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. il titolo i del d.lgs. n. 81/2008 dopo il Jobs Act*, Fano, Aras, 2017, p. 20 ss.

²⁷ Su questi punti sia consentito rinviare ad A. DELOGU, *La funzione dell'obbligo generale di sicurezza sul lavoro, prima, durante e dopo la pandemia: principi e limiti*, Fano, Aras, 2021, in part. pp. 44 ss.

²⁸ In senso affermativo, prima della riforma, cfr. E. GRAGNOLI, *L'epidemia, il gioco del calcio e la tutela della salute*, cit., p. 321, il quale riteneva che meglio si adattasse al particolare contesto sportivo l'art. 2087 c.c., per la sua capacità di adeguamento, «più che la disciplina di prevenzione concentrata nelle indicazioni comunitarie e nel d.lg. 9 aprile 2008, n. 81»

²⁹ Sul punto cfr. M. L. FERRANTE, *I limiti penali in ordine all'attività sportiva, tra diritto alla pratica sportiva e diritti all'integrità fisica ed alla vita*, in "Democrazia e Diritti Sociali", 2021, n. 2, p. 144, il quale propone varie classificazioni avanzate dalla dottrina, tra cui quella basata sulla quadripartizione degli sport, distinguendo tra «sport a violenza necessaria e diretta contro l'avversario (lotta, pugilato), sport basati su violenza sia alla persona che alle cose (rugby), sport a violenza soltanto eventuale sulle persone (calcio) e, infine, sport a violenza soltanto sulle cose (tennis)». Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4707, in "DeJure", secondo cui l'infortunio va apprezzato diversamente a seconda che si tratti di sport di contatto o meno.

³⁰ Per un'analisi più approfondita si rinvia a G. AGRIFOGLIO, *Pugilato e sport di combattimento. Divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere il proprio modo di vivere?*, in "Europa e diritto privato", 2018, n. 2, p. 753 ss.

di protezione, che impongono di non colpire l'avversario solo allorché lo stesso si trovi in condizioni di "inferiorità fisica o tecnica"³¹, viceversa, in condizioni di normalità, all'interno del *ring*, lo scontro fisico e la violenza esercitata contro l'avversario costituiscono l'essenza stessa della prestazione sportiva, con un evidente innalzamento dell'area del rischio ammesso (o consentito) dall'ordinamento³². Area di accettazione del rischio che diviene ancora più estesa in relazione ai c.d. sport estremi³³.

Va rilevato che non a caso la giurisprudenza di legittimità, accogliendo la tesi del c.d. diverso trattamento delle lesioni³⁴, tende a considerare lecite, entro determinati limiti, le condotte pregiudizievoli di beni giuridici di primario rilievo (quali l'integrità psico fisica) qualora si verificano nel contesto di competizioni sportive³⁵. In particolare, secondo la Cassazione, l'area di liceità del c.d. rischio consentito si rinviene entro il perimetro fissato dalle regole di disciplina sportiva³⁶, individuando «secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport»³⁷.

Chiaramente, la questione diviene ancora più delicata là dove vi sia una violazione da parte dell'avversario della stessa regola sportiva. Per un primo orientamento, tale violazione può giungere a configurare un illecito, non solo

³¹ Cfr. art. 38, del Regolamento del settore A.O.B. del 10 marzo 2015, aggiornato al 7 maggio 2016.

³² Rischio che peraltro viene anche accettato dagli sportivi, cfr. Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2015, n. 8297, in "Responsabilità Civile e Previdenza", 2015, n. 4, p. 1292 ss.

³³ Sul punto cfr. B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in "Danno e Responsabilità", 2002, n. 12, p. 1179 e ss.

³⁴ Che si contrappone alla tesi minoritaria del c.d. uguale trattamento secondo cui le lesioni subite durante l'attività sportiva andrebbero considerate alla stessa stregua di quelle riportate nello svolgimento di qualsiasi altra diversa attività, cfr. M. L. FERRANTE, *I limiti penali in ordine all'attività sportiva, tra diritto alla pratica sportiva e diritti all'integrità fisica ed alla vita*, cit., p. 146.

³⁵ Anche se oggi (a differenza del passato, cfr. G. ALBEGGIANI, voce *Sport (dir. pen.)*, in "Enciclopedia Giuridica", XLIII, Milano, Treccani, 1990, p. 554) si ritiene che non operi una causa di giustificazione tipica, poiché non può venire in rilievo né il consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p., stante l'indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c.; né l'esercizio di una facoltà legittima ex art. 51 c.p., là dove vi sia una violazione dei regolamenti sportivi. Si parla dunque in proposito di "scriminante non codificata" (frutto di una consuetudine), o, secondo una diversa impostazione di non punibilità per assenza di colpa, su questi punti di vd., ancora, M. L. FERRANTE, *I limiti penali in ordine all'attività sportiva, tra diritto alla pratica sportiva e diritti all'integrità fisica ed alla vita*, cit., pp. 147 ss., e ivi per opportuni riferimenti. Per una ricostruzione storica, cfr. A. SIMONE, *Il delitto sportivo tra etica e diritto: il contributo di Aldo Pannain*, in "Archivio Penale", 2021, n. 2, p. 1 ss.

³⁶ Sul punto cfr. P. LAMBERTUCCI, *La tutela della persona dell'atleta nel lavoro sportivo*, in *Scritti in Memoria di Mario Buoncrisiano*, Napoli, Jovene, 2002, p. 649 ss. che fa riferimento ad un regime autonomo della c.d. responsabilità sportiva.

³⁷ Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2021, n. 3284, con un commento di E. FLORIO, *La Cassazione alle prese con le lesioni in ambito sportivo: l'eclissi della scriminante del rischio consentito?*, in "Sistema Penale", 15 marzo 2022, p. 1 ss.

sportivo, bensì anche civile³⁸ o penale³⁹ solo se la condotta sia anche volontaria⁴⁰. Secondo un diverso orientamento, invece, l'illecito sportivo rileva nell'ordinamento generale altresì ove la condotta sia anche semplicemente colposa, in quanto contravviene ad una regola cautelare⁴¹.

In termini generali, va detto che in tali ipotesi viene in rilievo un complicato bilanciamento tra l'interesse dello sportivo a lottare sino allo stremo della propria capacità fisica, con l'interesse, rilevante ai sensi dell'art. 32 Cost., di salvaguardare l'integrità psico-fisica dell'individuo, e, più in generale, tra regole dell'ordinamento giuridico statale e regole dell'ordinamento sportivo, che comprendono anche le regole tecniche della singola disciplina sportiva.

Sebbene il tema sia molto complesso e richiederebbe ben altro approfondimento, ci si può limitare a porre in evidenza come in questi casi emergano dei rischi ineliminabili (se non a costo di impedire la prestazione sportiva stessa)⁴², rispetto ai quali – fatte salve le esigenze della *performance* sportiva e salvaguardate le regole della competizione nella singola disciplina – si impone, una volta compiuta una attenta valutazione dei rischi, semmai la loro riduzione al minimo, secondo i principi dettati dalla direttiva quadro europea n. 1989/391/CEE, e dall'art. 15 del d.lgs. n. 81/2008.

4. Gli attori del sistema posto a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

All'esito del rinvio operato alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, non essendovi una disciplina speciale dettata in ambito sportivo, debbono necessariamente richiamarsi quantomeno le definizioni dei soggetti che animano, in generale, il sistema prevenzionistico⁴³. L'individuazione delle persone fisiche che agiscono quali attori del sistema prevenzionistico anche in ambito sportivo è

³⁸ Si riconosce una responsabilità civile dell'altro contendente qualora questi fuoriesca dal perimetro delle regole della competizione, compiendo un atto animato dall'intento di ledere, attraverso una condotta incompatibile con le caratteristiche del gioco, cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2011, n. 7247, con nota R. FRAU, *Responsabilità civile sportiva nel calcio: collegamento funzionale all'azione di gioco, tipologia di gara e qualità dei partecipanti*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2011, n. 11, p. 2252 ss.; nonché più di recente Trib. Reggio Calabria, 1° luglio 2020, n. 651, con nota di R. FRAU, *Responsabilità civile e rischio sportivo nel gioco del calcio*, ivi, 2021, n. 4, p. 1308 ss.

³⁹ Per la distinzione cfr. Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 17923.

⁴⁰ In Questi termini cfr., tra le ultime, App. Salerno, sez. I, 1° marzo 2023, n. 297, in "DeJure". Chiaramente la causa di giustificazione non opera neppure al di fuori del contesto di gioco, ad esempio, all'esterno del campo o nei casi di c.d. falli di reazione, cfr. Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2015, n. 39805 e Cass. pen., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 42114.

⁴¹ Ancora Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2021, n. 3284, su cui criticamente E. FLORIO, *La Cassazione alle prese con le lesioni in ambito sportivo: l'eclissi della scriminante del rischio consentito?*, cit., p. 4 ss. Su questi punti cfr. G. TRAVAN, *Sport e responsabilità dell'atleta: una questione di antigiusuridicità o di colpevolezza?*, (nota a Cass. civ., Sez. VI, 19 novembre 2021, n. 35602), in "Giurisprudenza Italiana", 2022, n. 7, p. 1571 ss.

⁴² Analogamente E. GRAGNOLI, *L'epidemia, il gioco del calcio e la tutela della salute*, cit., p. 322.

⁴³ F. BASENGHI, *La ripartizione intersoggettiva del debito di sicurezza*, in L. GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, Utet, 2009, pp. 85-104; P. PASCUCI, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, in "I Working Papers di Olympus", 2012, n. 10.

imprescindibile perché, come è noto, le responsabilità penali (in questo caso connesse agli obblighi sicurezza) sono strettamente personali (art. 27 Cost.). Viene il rilievo anzitutto il datore di lavoro, quale soggetto principalmente obbligato⁴⁴. Se nelle strutture organizzative semplici il datore di lavoro coincide tendenzialmente col titolare delle stesse (ovvero con il legale rappresentante), in organizzazioni lavorative complesse (quali quelle societarie o associative che vengono in rilievo anche nel settore sportivo) l'individuazione può presentare margini di complicazione. A tal fine, come è noto, l'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 detta una definizione secondo cui per datore di lavoro nel settore privato deve intendersi il soggetto titolare del rapporto di lavoro (*c.d.* datore di lavoro in senso lavoristico)⁴⁵ o, in alternativa, il soggetto che comunque, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (*c.d.* datore di lavoro in senso prevenzionale)⁴⁶.

Così, facendo leva sul criterio sostanziale, nelle società di persone (come, ad esempio, potrebbero essere anche le società sportive) gli obblighi datoriali gravano su tutti i soci, poiché titolari in via congiuntiva dei poteri di gestione, salvo che sia intervenuta una delega amministrativa⁴⁷. In applicazione degli stessi criteri nelle società di capitali, possono in concreto verificarsi vari ipotesi, e il datore può coincidere o con l'intero consiglio di amministrazione, o con il presidente del consiglio⁴⁸, o con l'amministratore delegato, o con l'amministratore al quale siano state attribuite funzioni di garante della sicurezza⁴⁹, oppure ancora con il direttore generale e altre figure affini.

L'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 detta una distinta definizione anche per datore di lavoro pubblico⁵⁰, stabilendo che deve intendersi come tale il dirigente al

⁴⁴ Cfr. C. LAZZARI, *L'individuazione del datore di lavoro per la sicurezza e i suoi riflessi sul piano sistematico*, in "Questa Rivista", 2020, n. 1, I, p. 35 ss.; EAD., *Datore di lavoro e obbligo di sicurezza*, in "I Working Papers di Olympus", 2012, n. 7; F. STOLFA, *Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Aggiornato al D.lgs. 3 agosto 2009, n.106*, 2°ed., Milano, IPSOA, 2010, p. 245 ss.; D. VENTURI, *I datori di lavoro privati*, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza...*, cit., pp. 259-264; F. GIUNTA, D. GUERRI, *Il datore di lavoro*, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 3-11.

⁴⁵ Datore di lavoro in senso formale è il legale rappresentante della persona giuridica, cfr. Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2018, n. 2580, in <https://olympus.uniurb.it/>. Il medesimo principio vale anche per le cooperative, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 27242, in "Cassazione Penale", 2021, n. 2, p. 682.

⁴⁶ Vd. P. CAMPANELLA, *La riforma del sistema prevenzionistico: le definizioni (art. 2, D.lgs. 9.4.2008, n. 81)*, in F. CARINCI, E. GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 87 ss. Cass. pen., Sez. IV, 6 aprile 2023, n. 30167, in "Cassazione Penale", 2023, n. 11, p. 3815, che addebita una corresponsabilità del datore di lavoro formale (amministratore della società) in aggiunta a quella del datore di lavoro sostanziale

⁴⁷ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 agosto 2009, n. 32193 e Cass. pen., Sez. IV, 19 ottobre 2012, n. 41063, entrambe in <https://olympus.uniurb.it/>.

⁴⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2021, n. 2157, in <https://olympus.uniurb.it/>

⁴⁹ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in <https://olympus.uniurb.it/>; Cass. pen., Sez. III, 1° aprile 2005, n. 12370, in "Igiene e Sicurezza sul Lavoro", 2005, p. 461.

⁵⁰ Cass. pen., Sez. IV, 08 luglio 2021, n. 42062, in "Guida al diritto", 2022, n. 4. Sul punto cfr. P. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori pubblici: cosa cambia dopo le riforme del*

quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

È appena il caso di ricordare che anche le figure del dirigente e del preposto assumono, a loro volta, un ruolo cardine nell'organizzazione del sistema aziendale di sicurezza⁵¹. Se il dirigente (che non coincide necessariamente con l'omologa qualifica in senso lavoristico *ex art. 2095 c.c.*) è la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lett. *d*), il preposto è la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lett. *e*).

Pertanto, la figura del dirigente in ambito sportivo può essere concretamente individuata nei soggetti dotati di prerogative dirigenziali nella società o nell'associazione sportiva, o anche nel direttore tecnico, nel direttore sportivo, purché siano dotati di potere organizzativo. Per quanto riguarda il preposto, se generalmente rivestono tale posizione il capo reparto, il capo ufficio, il capo squadra, il capo cantiere, il capo officina, etc., in ambito sportivo assumeranno questo ruolo tutti coloro che hanno una funzione sovraordinata o di controllo (si pensi ad esempio all'allenatore, all'istruttore, al direttore tecnico, al direttore sportivo, al preparatore atletico e al direttore di gara, etc., tutti rientranti nella definizione di lavoratore sportivo *ex art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 36/2021*).

Va ricordato che in base all'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto⁵², gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (*c.d.* principio di effettività).

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, inoltre, il datore di lavoro può delegare a soggetti dotati di particolare professionalità, nel rispetto di stringenti requisiti formali (atto scritto avente data certa, adeguata e tempestiva pubblicità, accettazione per iscritto) e sostanziali (attribuzione al delegato di tutti i poteri di

2008/2009?, in "Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni", 2009, n. 3-4, pp. 553 ss., § 7 ss.; D. VENTURI, *I datori di lavoro pubblici*, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza...*, cit., pp. 265 ss.

⁵¹ P. CAMPANELLA, *La riforma del sistema prevenzionistico: le definizioni...*, cit., p. 93 ss.; F. STOLFA, *Le definizioni*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, Milano, Ipsoa, 2008, pp. 62-77, pp. 77-80; A. GIULIANI, *Dirigenti, preposti e delega di funzioni*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *La nuova sicurezza in azienda. Commentario al Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008*, Milano, Ipsoa-Indicialia, 2008, pp. 115-123; C. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza...*, cit., pp. 61-71; M. R. GENTILE, *I dirigenti e i preposti*, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza...*, cit., pp. 325-335; P. GENITO, *Il ruolo dei preposti*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza...*, cit., p. 245.

⁵² Sulla distinzione tra le tre figure, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2016, n. 24136, in "DeJure".

organizzazione, gestione e controllo nonché dell'autonomia di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate), le proprie funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esclusione di quelle previste dall'art. 17, d.lgs. n. 81/2008) con esonero dalle connesse responsabilità penali, salvo l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite⁵³.

Altro soggetto che viene in rilievo è il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), designato necessariamente dal datore di lavoro (trattasi peraltro di obbligo non delegabile *ex art.* 17 del d.lgs. n. 81/2008), a cui risponde, per coordinare il servizio e potrà risultare l'unico componente del servizio o essere coadiuvato dagli addetti (art. 2, comma 1, lett. *f* e *g*)⁵⁴. Il RSPP è un collaboratore deputato a sopperire alle presumibili carenze tecniche del datore di lavoro in materia di sicurezza, che potrebbero palesarsi anche e soprattutto in ambito sportivo, giacché non è detto che i lavoratori siano dotati di adeguata professionalità. Pertanto, a dispetto del nome che porta, il RSPP non è il responsabile della sicurezza, ma svolge un ruolo cardine, collaborando alla valutazione del rischio e all'individuazione delle misure di prevenzione.

5. La definizione di lavoratore e la disciplina prevenzionistica applicabile alle varie forme di prestazione di lavoro sportivo

Secondo l'art. 2, lett. *a*), del d.lgs. n. 81/2008, per lavoratore ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deve intendersi la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Una nozione ampia, dunque, tale da ricomprendere chiunque si trovi inserito funzionalmente all'interno di un'organizzazione lavorativa⁵⁵.

⁵³ Rinvio, per ulteriori riferimenti e rilievi ad A. DELOGU, *Alcune considerazioni sulla delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra conferme e recenti sviluppi*, in "Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali", 2018, n. 2, p. 211 ss. nonché A. RUSSO, *Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili*, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza...*, cit., pp. 337-349; S. CASSAR, *Il regime giuridico della delega di sicurezza: condizioni di legittimità e limiti dell'incarico di funzioni nel nuovo assetto normativo*, in "Massimario di Giurisprudenza del Lavoro", 2010, n. 8/9, pp. 615-626; S. BERTOCCO, *La delegabilità degli obblighi: (art. 16, D.lgs. 9.4.2008, n. 81)*, in F. CARINCI, E. GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, cit., p. 237 ss.; T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni: l'organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e degli obblighi tributari*, Milano, Giuffrè, 2008. In giurisprudenza si vd. Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2022, n. 8476, in <https://olympus.uniurb.it/>.

⁵⁴ Cfr. C. LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, in "I Working Papers di Olympus", 2014, n. 30 (altresì in G. NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, Utet, 2015, p. 739 ss.); EAD., *I "consulenti" del datore di lavoro*, in P. PASCUCCI (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro: Tutele universali e nuovi strumenti regolativi a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008*, Milano, Franco Angeli, 2019, p. 115 ss.; R. BORTONE, *Commento sub artt. 31-35*, in C. ZOLI (a cura di), *I principi comuni*, in L. MONTUSCHI (diretto da), *La nuova sicurezza sul lavoro: d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche*, vol. I, Bologna, Zanichelli, 2011, p. 426 ss.

⁵⁵ Sul punto sia consentito rinviare ad A. DELOGU, *La definizione di lavoratore in materia di salute e sicurezza: dall'universalità della tutela ai nuovi bisogni di tutela*, in "Questa Rivista", 2020, n. 1, I, p. 61 ss.

Al lavoratore così definito è peraltro equiparata un'ampia serie di soggetti: il socio lavoratore di cooperativa o di società; il tirocinante; l'allievo degli istituti d'istruzione e universitari; etc. In definitiva, il d.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (art. 3, comma 4). Conseguentemente, anche tutti i lavoratori sportivi, impiegati nelle varie forme previste dall'art. 25 e seguenti del d.lgs. n. 36/2021⁵⁶, sono lavoratori ai fini dell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lo sono per giunta anche i volontari contemplati dall'art. 29 del d.lgs. n. 36/2021, poiché l'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro prevista dal comma 3⁵⁷, non esclude che gli stessi rientrino a pieno titolo nell'ampia nozione di lavoratore prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008⁵⁸. Ciò trova conferma nell'art. 3, comma 12-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, là dove è previsto espressamente che «nei confronti [...] dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore [...] delle associazioni sportive dilettantistiche [...] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto»⁵⁹.

La norma prevede altresì che con appositi accordi possano essere individuate le modalità di attuazione della predetta tutela. Infine, ai sensi del medesimo art. 3, comma 12-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, ove uno dei volontari svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione⁶⁰.

Si vd. inoltre M. CORRIAS, *I lavoratori*, in M. PERSIANI, M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, Utet, 2012, p. 213 ss.

⁵⁶ Sulla definizione e qualificazione dei lavoratori nel contesto della riforma cfr. C. ZOLI, L. ZOPPOLI, *Lavoratori, volontari e amatori tra sport e terzo settore*, cit., p. 8 ss.; M. BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in "Lavoro Diritti Europa", 2021, n. 3; T. VETTOR, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 (d.lgs. n. 163/2022)*, in "Massimario di Giurisprudenza del lavoro", 2023, n. 1, p. 137 ss.; P. RUFFO, *Il lavoro sportivo tra teoria della subordinazione e ambigue novità legislative*, in "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale", 2023, p. 127 ss.

⁵⁷ Su tali figure cfr. C. ZOLI, L. ZOPPOLI, *Lavoratori, volontari e amatori tra sport e terzo settore*, cit., in part. p. 17.

⁵⁸ Così già il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Risposta al seguente quesito del 1° settembre 2010: «Qual è la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche?».

⁵⁹ Sulle associazioni sportive dilettantistiche, alla luce delle recenti riforme, si vd. A. SANTUARI, *Gli Enti sportivi dilettantistici (ESD) alla luce del Codice del Terzo settore e della riforma dello sport*, in C. BOTTARI, A. SANTUARI (a cura di), *Le associazioni sportive dilettantistiche: riforme e profili gestionali*, in "Quaderni di diritto delle attività motorie e sportive", Bologna, BUP, 2022, p. 11 ss. Nonché ID., *Gli enti sportivi dilettantistici (ESD) e i rapporti giuridici di collaborazione con gli enti pubblici alla luce del codice del terzo settore e della riforma dello sport*, in "Diritto dello Sport", 2021, n.1.

⁶⁰ Sul punto cfr. Risposta ad Interpello 13 marzo 2014, n. 8, in <https://olympus.uniurb.it/>.

Va considerato che alla dichiarata estensione onnicomprensiva del campo soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fa da contraltare la previsione dell'art. 3, comma 4, secondo cui sono fatte salve le eccezioni e le limitazioni stabilite nei successivi commi. E così, per quel che interessa nell'ambito del lavoro sportivo, ai rapporti di lavoro parasubordinato (ovvero alle collaborazioni, coordinate e continuative *ex art.* 409 c.p.c.), si applica integralmente il d.lgs. n. 81/2008 solo ove la prestazione si svolga all'interno dei locali del committente (art. 3, comma 7)⁶¹. In ambito sportivo, per luoghi del committente possono ritenersi evidentemente anche le palestre, i campi da gioco, gli impianti sportivi, etc., ossia la maggior parte dei luoghi in cui la prestazione del collaboratore sportivo può svolgersi. Restano esclusi da simili tutele, invece, eventuali collaboratori "esterni", cui potrebbe estendersi tuttavia l'art. 2087 c.c. nonché la disciplina del lavoro autonomo. Ai lavoratori autonomi *ex art.* 2222 c.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26 del d.lgs. n. 81/2008 (art. 3, comma 11). L'art. 26, dettato in materia di appalti, si riferisce invece solo ad attività intraziendali (ovvero rese nel contesto dell'organizzazione lavorativa), mentre l'art. 21 – che prevede in capo ai lavoratori autonomi sia obblighi sia facoltà – ha un'applicazione generale.

Per quanto riguarda, infine, le prestazioni occasionali disciplinate dall'art. 54-*bis* del d.l. n. 50/2017, va considerato che il comma 3 stabilisce che ai fini della sicurezza del prestatore si continua ad applicare l'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008. Secondo tale norma nei confronti dei lavoratori occasionali l'applicazione dell'intera normativa in materia di sicurezza è prevista solo se la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista; nelle altre ipotesi, viceversa, si applicherà esclusivamente l'art. 21 del d.lgs. n. 81/2008.

Va però considerato che l'art. 33, comma 1, quarto periodo, del d.lgs. n. 36/2021 – norma introdotta dall'articolo 1, comma 26, lettera *a*), del d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 – prevede che ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.

La norma sembrerebbe affidare ad una discutibile soglia, di carattere puramente economico, relativa al corrispettivo (cinquemila euro) l'applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza, riservando a tutti i lavoratori che si pongono sottosoglia, la disciplina di autotutela di cui all'art. 21, comma 2⁶².

Vi è però da chiedersi se tale disciplina riguardi solo l'area del lavoro autonomo occasionale, o anche l'area del lavoro subordinato (come sembrerebbe stando al dato letterale), poiché in questo secondo caso, la privazione completa dei

⁶¹ Peraltro, con tutte le difficoltà di adattamento di una disciplina, quella del d.lgs. n. 81/2008, tarata sul lavoro subordinato – tanto da contemplare veri e propri obblighi di obbedienza del lavoratore (art. 20) – a prestazioni che sono di lavoro autonomo, sebbene coordinato. Sul punto recentemente F. FERRARO, *Collaborazione coordinata e obbligo di sicurezza del committente*, in "Ambiente e Diritto", 2023, n. 4, p. 1 ss., secondo cui l'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2021 «ha reso la collaborazione coordinata la "forma comune" del rapporto di lavoro sportivo nei settori dilettantistici» (qui p. 22).

⁶² Criticamente su questa disposizione F. FERRARO, *Collaborazione coordinata e obbligo di sicurezza...*, cit., pp. 22-23, il quale anche solleva dubbi di costituzionalità della stessa.

soli lavoratori sportivi della tutela riservata ai lavoratori subordinati, porrebbe, anche alla luce della direttiva quadro europea n. 391/1989, seri problemi di costituzionalità della disposizione.

Aderendo invece ad una lettura costituzionalmente orientata e, dunque, più restrittiva, la norma conserverebbe comunque un effetto, giacché (in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, commi 7 e 11, del d.lgs. n. 81/2008) si applicherebbe a tutti i lavoratori autonomi, dunque anche ai collaboratori coordinati e continuativi, per quanto operanti all'interno del contesto dell'organizzazione lavorativa (ovvero sportiva) datoriale. In termini sistematici resta comunque un problema di adeguata distribuzione e razionale bilanciamento delle tutele, giacché a tali lavoratori "sottosoglia" viene riconosciuta una tutela addirittura inferiore rispetto agli sportivi volontari di cui all'art. 3, comma 12-*bis*, del d.lgs. n. 81 del 2008; e ciò avviene peraltro a prescindere dal grado di rischio cui sono soggetti, ma avendo riguardo ad un criterio meramente economico (anzi, accompagnando allo scarso riconoscimento di tutele economiche, anche l'assenza di effettive tutele in materia di salute e sicurezza).

6. La declinazione dei principali obblighi di sicurezza in ambito sportivo

Anche in materia di obblighi e misure di sicurezza non vi è nell'ambito della disciplina del lavoro sportivo, una normativa speciale, e pertanto resta fermo il rinvio alla disciplina generale. A tal proposito va ricordato, che l'art. 15 del d.lgs. n. 81/2008 contiene un esteso elenco di misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che specificano l'obbligo generale stabilito dall'art. 2087 c.c. Si tratta di indicazioni metodologiche e di principio (tra le quali spicca l'eliminazione del rischio e, ove non sia possibile, la sua riduzione al minimo) che debbono informare l'intero sistema prevenzionistico e possono fungere da criteri interpretativi.

Gli obblighi attribuiti al datore di lavoro e al dirigente coincidono tra loro, essendo definiti in un lungo catalogo articolato nella medesima norma: l'art. 18 del d.lgs. n. 81/2008. Essi si distinguono da quelli del preposto, elencati nella successiva previsione (art. 19), cosa che in senso speculare avviene anche sotto il profilo sanzionatorio (artt. 55 e 56). È bene notare che ai sensi dell'art. 18, comma 3-*bis*, il datore di lavoro e il dirigente sono tenuti, oltre che al rispetto degli obblighi che gravano su di loro in via diretta, a vigilare sull'adempimento degli obblighi che incombono sugli altri soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza.

Tra le misure di sicurezza principali, meritano una espressa menzione la valutazione dei rischi, anche di carattere interferenziale⁶³, nonché l'informazione,

⁶³ Pertanto, sia la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), *ex artt.* 28 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, sia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), *ex art.* 26 del d.lgs. n. 81/2008, là dove ne ricorrano i presupposti. Così anche L. VIOLA, *Riforma dello sport: adempimenti e responsabilità delle Società Sportive in un'ottica di medio periodo*, in "Norme e Tributi Plus Diritto", in <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com>.

la formazione e l'addestramento. La sorveglianza sanitaria, che presenta alcuni profili di specialità nell'ambito del lavoro sportivo, verrà invece trattata in un paragrafo successivo.

Quanto alla valutazione di tutti i rischi⁶⁴ essa dovrà tener conto delle particolarità della disciplina sportiva, delle attrezzature utilizzate⁶⁵ e dell'impianto sportivo in cui la pratica viene svolta, compresa la presenza del pubblico⁶⁶, nondimeno dovrà tenere in adeguata considerazione anche i fattori stressogeni insiti nella dinamica competitiva tipica della prestazione sportiva e della connessa preparazione atletica, nonché della intuibile pressione agonistica⁶⁷.

Tra gli adempimenti più rilevanti previsti dalla disciplina prevenzionistica vi sono poi le attività di formazione, informazione e addestramento definite nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e disciplinate dagli artt. 36 e 37 del medesimo decreto⁶⁸. I contenuti e le modalità della formazione sono oggetto di una serie di Accordi conclusi in sede di Conferenza Stato/Regioni, il principale dei quali è ancora oggi quello del 21 dicembre 2011 (l'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.l. n. 146/2021 e s.m.i. prevede la stipulazione di un nuovo e unico Accordo, che dovrebbe razionalizzare e raccogliere l'intera materia)⁶⁹.

È evidente che tali obblighi, per essere assolti in maniera efficace e adeguata, dovranno essere definiti e modulati tenendo conto dei particolari rischi connessi alle attività e alle prestazioni sportive, che saranno stati adeguatamente valutati a monte.

Infine, appare utile fornire un elenco di ulteriori speciali disposizioni che trovano applicazione all'attività sportiva.

Occorre anzitutto tener conto, che ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008 è stato opportunamente stabilito che non costituiscono

⁶⁴ In generale, cfr. A. STOLFA, *Documento di valutazione dei rischi: dimensione organizzativa e profili civilistici*, in "Questa Rivista", 2016, n. 2, p. 2 ss. E. GRAGNOLI, *Commento sub artt. 28-30*, in C. ZOLI (a cura di), *I principi comuni*, cit., p. 393 ss.; F. OLIVELLI, *La valutazione dei rischi*, in M. PERSIANI, M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 273 ss.; L. ANGELINI, *La valutazione di tutti i rischi*, in P. PASCUCCI (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro: Tutele universali e nuovi strumenti regolativi...*, cit., p. 81 ss.

⁶⁵ Per una particolare prospettiva, relativa ai rischi (intesi in termini generali e non nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro) emergenti nei c.d. sport elettronici o eSport, ovvero le competizioni di videogiochi svolte a livello agonistico e professionistico, cfr. S. CERETTA, L. VIOLA, *eSport e metaverso: engagement, accessibilità e nuovi rischi*, in "Il Nuovo Diritto delle Società", 2022, n. 11, p. 2009 ss.

⁶⁶ Cfr. L. ZAMBELLI, *Profili di responsabilità nella gestione degli impianti sportivi*, in C. BOTTARI, A. SANTUARI (a cura di), *Le associazioni sportive dilettantistiche: riforme e profili gestionali*, in "Quaderni di diritto delle attività motorie e sportive", Bologna, BUP, 2022, p. 51.

⁶⁷ Si dovranno altresì valutare, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, i particolari rischi connessi alla provenienza da altri Paesi degli atleti, comprese le loro abitudini religiose. Su come le convinzioni religiose incidano sempre più sul contratto e sulla prestazione degli sportivi, non solo in Italia, creando problemi, anche di coscienza, difficilmente governabili, vd. E. GRAGNOLI, *I nuovi profili di specialità del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti*, cit., p. 277 ss.

⁶⁸ Sul punto si veda L. SAVELLI, *La sicurezza sul lavoro. Adempimenti per le associazioni sportive*, in "Diritto dello sport", 2021, p. 3.

⁶⁹ Si rinvia a C. ALESSI, *La formazione in materia di sicurezza dopo il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146*, in "Questa Rivista", 2022, n. 2, I, p. 62 ss.; L. ANGELINI, *Le sfide della formazione per la sicurezza sul lavoro*, ivi, 2022, n. 1, I, p. 7 ss.; P. TULLINI, *La formazione per la sicurezza sul lavoro*, ivi, 2017, n. 1, I, p. 75 ss.

dispositivi di protezione individuale (DPI) «i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative», con conseguente esclusione di tutti gli obblighi, i requisiti e le responsabilità previsti in materia.

Per quel che concerne, invece, la sicurezza nelle discipline sportive invernali, occorre avere ormai riguardo⁷⁰ alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 40/2021⁷¹, che contempla una serie di norme dettagliate che regolano sia la gestione, le caratteristiche, la delimitazione, la segnalazione e la manutenzione delle piste da sci (o delle aree sciabili attrezzate), sia gli obblighi di comportamento imposti ai gestori, al personale operante e ai fruitori di tali impianti.

7. Le misure di garanzia della sicurezza degli impianti sportivi e le relative responsabilità

Va ricordato che al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori sportivi (e non solo) vanno rispettate anche le previsioni contenute nel d.lgs. n. 38/2021⁷², il quale, come detto, prevede misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della normativa in materia di ammodernamento o costruzione dei medesimi impianti⁷³.

L'art. 8 del d.lgs. n. 38/2021, in particolare, affida ad un decreto attuativo⁷⁴ l'emanazione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, elencando, al comma 2, i criteri direttivi che dovranno presiedere al riordino della disciplina in materia. La medesima norma rinvia, infine, ad un ulteriore decreto

⁷⁰ Sul previgente quadro e sulle connesse forme di responsabilità cfr. L. MUSUMARRA, *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi: profili di responsabilità, del datore di lavoro*, in *Olympialex*, 2020, n. 3, p. 89 ss. e M. FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in "Danno e Responsabilità", 2004, n. 5, p. 475 ss.

⁷¹ Sul punto cfr. L. GASPARINI, *La nuova normativa sciistica: focus sulle principali novità*, in "diritto dello Sport", 2023, n. 2, p. 83 ss. nonché E. BALLARDINI, G. CESARI (a cura di), *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40)*, Milano, Giuffrè, 2022.

⁷² Entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 (cfr. art. 12-*bis*). L'art. 12 prevede altresì l'abrogazione della disciplina previgente (tra cui il d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla l. 6 marzo 1987, n. 65; nonché il d.l. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla l. 21 marzo 1988, n. 92). Va ricordato che in precedenza la disciplina della materia era contenuta inoltre nel d.m. 18 marzo 1996, recante *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*, coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005, nonché nel d.P.R. 2 agosto 2011, n. 151, in materia di prevenzione incendi. Per un approfondimento cfr. P. CINQUINA, W. ROSSI, *La sicurezza negli impianti sportivi*, in "Inserito di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro", 2011, n. 2, p. III ss.

⁷³ Tra le regole da rispettare vi sono anche quelle relative alle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, stabilite dal d.P.R. n. 304 del 2001, così come modificato dall'art. 25, comma 11-*quater*, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Sul punto G. LANEVE, *Il suono degli autodromi, il riparto di competenze Stato-Regioni e una prospettiva processuale per il giudizio in via principale. Alcune osservazioni (molto) a margine di Corte cost., sent. n. 3 del 2021*, in "Osservatorio Costituzionale", 2021, n. 3, pp. 232 ss.

⁷⁴ Ovvero un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

attuativo del Ministro dell'interno⁷⁵ il riordino e all'aggiornamento, non solo delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, ma anche in materia di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

È invece affidata alla Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, la competenza per il rilascio del parere di idoneità sportiva⁷⁶ sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport (art. 9 del d.lgs. n. 38/2021)⁷⁷.

Gli impianti sportivi, nel caso in cui non siano gestiti direttamente dall'ente pubblico territoriale proprietario, possono essere affidati in gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e degli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente (cfr. art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 38/2021).

Allo stesso modo, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 38/2021).

È evidente che in simili casi il proprietario dell'impianto sportivo resta responsabile, anche *ex art.* 2053 c.c., di quanto non è trasferito nel controllo del gestore dell'impianto, come, ad esempio, gli elementi strutturali, pur potendosi configurare una responsabilità in solido del gestore medesimo⁷⁸, il quale, a sua volta, risponde di eventuali danni sia a titolo di responsabilità contrattuale (*ex art.* 1218 c.c.), rispetto ai propri tesserati, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale (*ex art.* 2043 c.c.), rispetto ai terzi⁷⁹. Chiaramente può configurarsi contemporaneamente una responsabilità dei medesimi soggetti per danno

⁷⁵ Da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400.

⁷⁶ Di cui al regio d.l. 2 febbraio 1939, n. 302.

⁷⁷ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2021, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI

⁷⁸ Sul punto si vd. L. ZAMBELLI, *Profili di responsabilità nella gestione degli impianti sportivi*, cit., p. 44.

⁷⁹ In generale su questi punti, cfr. A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della «persona - atleta»*, Napoli, Esi, 2009; G. FACCI, *La responsabilità civile nello sport*, in "Responsabilità civile", 2005, n. 7, p. 649 ss. Eventuali clausole di esonero di responsabilità sono nulle *ex art.* 1229 c.c. Cfr. Trib. Arezzo, 10 agosto 2017, n. 947, in "DeJure". Per ulteriori riferimenti vd. L. ZAMBELLI, *Profili di responsabilità nella gestione degli impianti sportivi*, cit., pp. 50-51.

cagionato da cose in custodia *ex art.* 2051 c.c.⁸⁰ nonché per l'esercizio di attività pericolose *ex art.* 2050 c.c.⁸¹, in relazione sia alla gestione dell'impianto⁸², sia alle eventuali attrezzature sportive ivi utilizzate⁸³, ferme restando le connesse responsabilità penali⁸⁴. Pertanto, i custodi dei beni devono assicurare lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza, attenendosi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva⁸⁵. Tuttavia, la loro soglia di responsabilità va valutata tenendo conto del grado di consapevolezza del rischio di colui che pratica l'attività sportiva (nonché di eventuali accompagnatori⁸⁶), il cui comportamento sarà valutato in

⁸⁰ Così Risposta ad Interpello 13 marzo 2014, n. 8, in <https://olympus.uniurb.it/>. Tuttavia, Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1948, in "Il Foro Italiano", 2003, I, c. 1439, ha escluso che possa essere considerato custode, non il proprietario o il gestore, ma il semplice utilizzatore dell'impianto (nella specie colui che si era limitato a prenotare il campo di calcetto per organizzare un torneo).

⁸¹ Cfr. G. VIDIRI, *Lo sport del calcio è una attività pericolosa?*, (commento a Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1197), in "Corriere Giuridico", 2007, n. 4, p. 489 ss. Chiaramente il gestore o il proprietario rispondono al contempo anche del fatto dei loro ausiliari *ex art.* 2049 c.c., quali dirigenti, accompagnatori, etc. (cfr. già Trib. Forlì, 12 giugno 1981, in "Il Foro Italiano", 1982, I, c. 269 e Cass. pen., Sez. IV, 9 giugno 1981, *ivi*, c. 268. In dottrina, A. LEPORE, *Pratiche sportive e obblighi di protezione. La tutela della 'persona-atleta'*, in "Contratto Impresa Europa", 2010, p. 109 ss. Più di recente, cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27461, in "Il Foro italiano", 2019, I, c. 522, con nota di ZAPPATORE). Tra gli ausiliari una particolare funzione viene assolta dai c.d. steward, i cui compiti sono stati individuati inizialmente dal d.m. 8 agosto 2007, sul punto cfr. G. GANGI, *La figura dello steward tra sicurezza del lavoro e tutela dell'ordine pubblico*, in "Igiene & Sicurezza del Lavoro", 2015, n. 7, p. 363 ss. Mentre là dove vengano impiegati degli animali, come negli sport equestri, può ricorrere altresì una responsabilità *ex art.* 2052 c.c., C. OLIVA, *Sport equestri e responsabilità oggettiva*, in "Responsabilità civile", 2010, n. 1, p. 41 ss.; E. ANDREOLA, *Responsabilità civile nello sport equestre e clausole di esonero*, in "Responsabilità Civile e Previdenza", 2019, n. 3, p. 980.

⁸² Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37708, in "DeJure". La responsabilità ricorre purché il danneggiato provi il nesso causale, cfr. Trib. Belluno, 14 febbraio 2020, n. 34; App. Roma, sez. III, 12 novembre 2018, n. 7113, tutte in "DeJure". Nesso che viceversa può essere escluso solo là dove il custode provi che l'evento sia dovuto a caso fortuito, cfr. Trib. Arezzo, 10 agosto 2017, n. 947, *ivi*.

⁸³ Cfr. Trib. Rieti, 18 giugno 2020, n. 263, in "DeJure".

⁸⁴ Cfr. Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2019, n. 50427, in "Guida al Diritto", 2020, n. 8, p. 112; Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2018, n. 9160; Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 47752, in "DeJure", secondo cui il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività sportive, è titolare di una posizione di garanzia. Sul punto cfr. L. RISICATO, *L'insicurezza del kartodromo tra colpa specifica e "assenza di buon senso"*, (nota a Cass. pen., 27 novembre 2013, n. 2343), in "Giurisprudenza Italiana", 2014, n. 5, p. 1219 ss.; V. MIRRA, *Responsabilità penale dell'organizzatore di manifestazioni sportive*, in <https://www.diritto.it/>, e *ivi* per ulteriori riferimenti.

⁸⁵ Tra le misure necessarie vi è, in primo luogo, quella di dotare gli impianti sportivi di un defibrillatore semiautomatico (DAE), verificandone il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione, e assicurandosi che via sia una persona abilitata all'uso e che il dispositivo sia posizionato in punto dell'impianto raggiungibile in tempo utile. In secondo luogo, occorre far sì che coloro che usufruiscono dell'impianto siano dotati dell'adeguata certificazione medica per lo svolgimento delle attività sportive e motorie, e che gli impianti siano omologati ai sensi di legge. Su questi punti, cfr. L. ZAMBELLI, *Profili di responsabilità nella gestione degli impianti sportivi*, cit., p. 48 ss. Sulle responsabilità civili connesse all'omessa acquisizione della certificazione di idoneità agonistica, cfr. Trib. Sulmona, 27 febbraio 2018, n. 65, in "Responsabilità Civile e Previdenza", 2018, n. 3, p. 968 ss., con nota di F. GALLETTI.

⁸⁶ Ad esempio, i genitori nei confronti dei figli, cfr. Cass. civ., Sez. VI, 18 maggio 2021, n. 13503, in "Diritto & Giustizia", 2021, 19 maggio, con nota di A. IEVOLELLA.

termini di concausa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.⁸⁷. Allo stesso modo, l'evento e il danno non possono imputarsi alla società sportiva là dove, come chiarito sopra, l'infortunio sia provocato dalla condotta dell'avversario sul terreno di gioco⁸⁸.

Del resto, ai sensi art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, gli interventi preventivi di ordine strutturale e manutentivo nei locali e negli uffici di proprietà della pubblica amministrazione (si immagini le palestre scolastiche, o comunque gli impianti sportivi) restano a carico delle amministrazioni interessate (proprietarie), mentre i dirigenti e i funzionari preposti agli stessi, anche qualora assumano la veste di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, possono assolvervi con una semplice richiesta di adempimento rivolta al soggetto competente.

Chiaramente, secondo un indirizzo consolidato in giurisprudenza, i destinatari della tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, *ex* d.lgs. n. 81/2008, non sono esclusivamente i lavoratori, bensì anche tutti i soggetti terzi, quali gli spettatori, che accedono lecitamente agli impianti e alle strutture sportive. Impianti e strutture che, infatti, vanno considerati al contempo luoghi di lavoro⁸⁹.

8. *Il contrasto alle molestie, alla violenza di genere e alle discriminazioni mediante l'adozione obbligatoria dei modelli di organizzazione e gestione*

Assai rilevante è la previsione contenuta l'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021, formalmente dedicato ai fattori di rischio di violenza o discriminatori e al contrasto della violenza di genere nello sport, il quale prevede che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni e benemerite sentito il parere del CONI, sono tenute a redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale⁹⁰.

⁸⁷ Con diversi accenti Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 3997; Cass. civ., Sez. VI, 28 luglio 2017, n. 18903; Cass. civ., Sez. VI, 28 luglio 2016, n. 15718; Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22344; App. Roma, Sez. I, 8 ottobre 2021, n. 6649; Trib. Pisa, Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 237, tutte in "DeJure".

⁸⁸ Cfr. *supra* § 3, nonché già Trib. Monza, 23 giugno 1981, in "Rivista di Diritto dello Sport", 1982, p. 349.

⁸⁹ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 3 febbraio 2015, n. 12223, in <https://olympus.uniurb.it/>; nonché L. RISICATO, *L'insicurezza del kartodromo tra colpa specifica e "assenza di buon senso"*, (nota a Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2013, n. 2343), cit.

⁹⁰ Ai sensi della medesima norma le linee guida dovranno essere elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. Nella riunione della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2021, in adeguamento a tali previsioni, è stato adottato (con delibera n. 255/2023) un regolamento recante i principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, che ha introdotto la figura del "Safeguarding officer" ed ha anche istituito

Il comma 2 della norma prevede altresì che le associazioni e le società sportive dilettantistiche nonché le società sportive professionistiche dovranno predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi⁹¹, e qualora ne siano già dotate provvedere ad integrarli opportunamente⁹².

In caso di mancato adempimento al predetto obbligo le associazioni o società sportive sono assoggettate a vere e proprie sanzioni secondo le procedure disciplinari previste nel relativo ambito sportivo (art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2021)⁹³.

l'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*, impegnando gli enti sportivi ad adottare le Linee Guida entro il 31 agosto 2023. Sul punto cfr. G. MULÈ, G. GAGLIARDI, *Riforma dello sport: i modelli organizzativi per la prevenzione e il contrasto di abusi, discriminazioni e violenze*, in "Euroconference News", del 15 novembre 2023, in <https://www.ecnews.it>.

Ad oggi, tali Linee Guida sono state elaborate, tra le altre, dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio), in <https://www.figc.it>; F.I.P. (Federazione Italiana di Pallacanestro), il 31 agosto 2023, in <https://fip.it>; dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto), in <https://www.federnuoto.it>; dalla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tennis e Padel), in <https://www.fitp.it> dalla F.I.S.G. (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), in <https://static.fisg.it>; dalla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), in <https://www.fise.it>; dalla Federazione Italiana Canottaggio, in <https://www.canottaggio.org>; dalla Federazione Italiana Golf, il 24 agosto 2023, in www.federgolf.it; dalla U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno), in <https://www.uits.it>; dall'A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiane), in <https://www.asinazionale.it>; dal CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), in <https://www.csain.it>; dall'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), in www.uisp.it; dall'A.C.I. Sport (Automobil Club Italia Sport), in <https://www.acisport.it>; dalla F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana degli Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), in <https://www.fidir.it>; dalla Federazione Italiana *Rafting*, in <https://www.federrafting.it>; dalla F.I.D. (Federazione Italiana Dama), <https://www.federdama.org>; F.I.T. Arco (Federazione Italiana Tiro con l'Arco), in <https://www.fitarco-italia.org>; F.I.D.A.S. (Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia), in <https://www.fidasc.it>.

⁹¹ In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

⁹² Cfr. art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39/2021, secondo cui le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

⁹³ Ossia con le procedure adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate. Di conseguenza ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 39/2021 i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (che prevede vari divieti di discriminazione connesse al lavoro), ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-*quater.1* (pornografia virtuale), 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-*bis* (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-*ter* (circostanza aggravante per reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (circostanze aggravanti della violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (corruzione di minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), 609-*undecies* (adescamento di minorenni) del codice penale. Senza considerare che il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle predette ipotesi di reato (art. 16, comma 6).

In primo luogo, occorre notare che in tali ipotesi (essendo prevista una espressa sanzione disciplinare in caso di mancato rispetto della norma) l'adozione del modello di organizzazione e di gestione non assurge più soltanto ad un onere, come è in linea generale⁹⁴, ma diviene un vero e proprio obbligo per gli enti operanti nel settore sportivo⁹⁵.

In secondo luogo, sebbene, a stretto rigore, l'obbligo di adozione del modello di organizzazione e di gestione sembrerebbe previsto in relazione alle sole finalità di tutela dei minori e prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 39/2021) ovvero per i soli reati presupposto contemplati dalla norma⁹⁶, non è da escludere che il MOG venga adottato anche in relazione ad altri reati presupposto⁹⁷, e, tra questi – per quel che qui interessa – ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 25-*septies*, del d.lgs. n. 231/2001 e 30, del d.lgs. n. 81/2008⁹⁸.

A tale conclusione, per un verso, conduce la circostanza che le finalità indicate dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 39/2021 possono essere meglio garantite mediante il contrasto, avvalendosi dello strumento della responsabilità *ex* d.lgs. n. 231/2001, di un più ampio spettro di reati presupposto. Per altro verso, neppure tutti i reati contemplati dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 39/2021 sono inclusi nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del d.lgs. n. 231/2001⁹⁹. Ne emerge, dunque, che il modello organizzativo e il codice etico imposti dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 39/2001 debbono essere volti alla prevenzione di una più vasta gamma di condotte lesive. Peraltro, sarebbe irrazionale, imporre all'ente sportivo l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione, ma poi limitarlo ad una ristretta cerchia di reati presupposto (che semmai rappresentano il loro contenuto minimo¹⁰⁰). Né

⁹⁴ Salvo alcune iniziative a carattere regionale (quali ad esempio il decreto n. 5808 dell'8 giugno 2010 della Regione Lombardia; nonché l'art. 54, della legge regionale Calabria del 21 giugno 2008, n. 159) che avevano comunque imposto l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione quale presupposto per l'accesso ad accreditamenti o rapporti convenzionali con la Regione, e quindi sempre nella logica dell'onere.

⁹⁵ Sul punto mi limito a rinviare ad A. DELOGU, *L'asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008: analisi e prospettive*, in "Questa Rivista", 2018, n. 1, II, p. 7 e ss., in cui già vi era una suggestione circa la futura obbligatorietà dell'adozione dei modelli, cfr. p. 35 ss.

⁹⁶ Tra cui quelli elencati *supra* a nota 93, contemplati quali reati presupposto dall'art. 25-*quinquies* del d.lgs. n. 231/2001.

⁹⁷ Cfr. Le Linee Guida citate alla nota 90.

⁹⁸ Cfr. in questo senso già il documento *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001* approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nella riunione del 10 dicembre 2019, in <https://www.figc.it>.

⁹⁹ Non sono contemplati in tale catalogo, ad esempio, i reati previsti dagli artt. 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (circostanze aggravanti della violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (corruzione di minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), del codice penale.

¹⁰⁰ Così le Linee Guida elaborate F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) cit., le quali, peraltro, tra i doveri e obblighi di tutti i tesserati includono quello di «garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e

Pente stesso avrebbe alcuna convenienza ad avallare tale limitazione, avendo invece tutto l'interesse a che il modello garantisca la più ampia tutela esimente possibile.

9. I controlli sanitari e la sorveglianza sanitaria nello sport

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 36/2021 (come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 26, lett. a), del d.lgs. n. 120/2023) l'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008¹⁰¹, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo¹⁰².

In materia di controlli sanitari, pertanto, l'art. 32 del d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i., supera¹⁰³ in tal modo la disciplina precedentemente dettata¹⁰⁴ dall'art. 7 della l. n. 91/1981, in combinato disposto con il d.m. 13 marzo 1995, per gli sportivi professionisti,¹⁰⁵ e dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (cui erano seguiti il d.m. 5 luglio 1975, sulla disciplina dell'accesso alle singole attività sportive, e il d.m. 18 febbraio 1982, recante norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) per gli sportivi non professionisti¹⁰⁶.

inclusivo». Previsioni identiche sono contenute anche nelle Linee Guida della F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto), cit.; della F.I.T.P. (Federazione Italiana Tennis e Padel), cit.; della F.I.S.G. (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), cit.; della U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno), cit.; della F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana degli Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), cit.; del CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), cit.; dell'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), cit. In termini analoghi quelle dell'A.C.I. Sport (Automobil Club Italia Sport), cit.; nonché della Federazione Italiana Rafting, cit.

¹⁰¹ Cfr. E. BALLETTI, *Commento sub art. 25*, in C. ZOLI (a cura di), *I principi comuni*, cit., 250 ss.; G. ROSIN, *Il medico competente e la sorveglianza sanitaria*, in L. GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico...*, cit., pp. 157-158; L. FANTINI, *Il medico competente e la sorveglianza sanitaria*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *La nuova sicurezza...*, cit., p. 205.

¹⁰² Sulle responsabilità per i danni eventualmente cagionati dal medico sportivo, ancor prima della riforma, cfr. R. TUCCILLO, *Le responsabilità del medico sportivo*, in "Rivista di Diritto Sportivo", 2020, n. 1. In precedenza cfr. C. OLIVA, *Sport dilettantistici, danno alla salute e responsabilità per omessa diagnosi*, in "Responsabilità civile", 2011, n. 10, p. 683 ss.

¹⁰³ Tenendo conto che, come osserva F. LAUS, *La tutela della salute nel lavoro sportivo alla luce del d.lgs. 36/2021*, in "Diritto dello sport", 2022, n. 1, pp. 22 ss., in altri Paesi, quali la Spagna e la Francia, era da tempo stabilita una tutela più estesa e avanzata.

¹⁰⁴ Sui rapporti tra la figura del medico sociale che era previsto, in ambito sportivo, dall'art. 6 del d.m. 13 marzo 1995 e il medico competente disciplinato dal d.lgs. n. 626/1994, cfr. P. RAIMONDO, *L'individuazione e i compiti del «medico competente» nell'impianto sportivo*, in "Ragiusan. Rassegna giuridica della sanità", 2006, n. 271-272, p. 218 ss.

¹⁰⁵ In materia di istituzione e aggiornamento della scheda, si era notato come, sebbene i commi secondo e settimo dell'art. 7 si riferissero genericamente agli sportivi professionisti, la particolarità della tutela ivi prevista, diretta al controllo dello stato fisico dello sportivo, dovesse ritenersi rivolta, al pari di quanto previsto nei commi quattro e cinque della norma, esclusivamente agli atleti (e non agli altri lavoratori sportivi), cfr. P. LAMBERTUCCI, *La tutela della persona dell'atleta nel lavoro sportivo*, in *Scritti in Memoria di Mario Buoncrisitano*, Napoli, Jovene, 2002, p. 640 ss.; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 1983, I, p. 723; Cfr. L. SINISCALCHI, *Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981 N. 91*, in "Diritto del lavoro", 1988, I, p. 293. Le altre categorie professionistiche, viceversa, fatte salve disposizioni migliorative della contrattazione collettiva, potevano beneficiare solo dell'assicurazione generale.

¹⁰⁶ Va ricordato come con l'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 91/1981, che disciplinava espressamente i controlli medici dell'attività sportiva professionistica, il campo di applicazione della legge n. 1099 del 1971 si era ristretto alla sola attività sportiva non professionistica.

L'art. 32 del d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che l'attività dei lavoratori sportivi (senza distinzioni) è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021.

Il comma 2 della medesima disposizione abilita il futuro d.P.C.M. a prevedere, fatti salvi gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria (art. 41 del d.lgs. n. 81/2008), tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive di ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da eseguire, comprese le relative modalità di compilazione e conservazione della scheda medesima (comma 3).

È evidente che gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati graveranno sulle società e associazioni sportive (art. 32, comma 4).

È altresì previsto che l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda possa essere garantito mediante apposita convenzione tra le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e le Regioni (le quali possono anche istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport, cfr. art. 32, commi 5 e 6).

Viene infine precisato che per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi restano fermi la disciplina attuativa e i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'art. 5 del d.l. n. 663/1979, conv. con modif. dalla l. n. 33/1980, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, adottate con il decreto di cui all'art. 7, comma 11, del d.l. n. 158/2012, conv. con modif. dalla l. n. 189/2012 (art. 32, comma 6-*bis*, del d.lgs. n. 36/2021).

In definitiva, la disciplina dettata d.lgs. n. 36/2021 tiene ben ferma la distinzione tra controlli sanitari dei lavoratori sportivi, svolti da medici sportivi, per i quali detta un'apposita disciplina (art. 32), che però è rinviata di fatto ad un futuro decreto attuativo, e sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente *ex* art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.

Le due attività e le due forme di controllo, dunque, non si sovrappongono, sebbene la legge istituisca un significativo canale di comunicazione tra le due, giacché l'art. 33, comma 1, prevede espressamente che il medico competente, nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore, è tenuto ad utilizzare la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

In materia di tutela della salute individuale e collettiva degli sportivi resta fermo altresì quanto stabilito dalla l. n. 376/2000, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*¹⁰⁷, che si applica ad ogni ambito e attività sportivi (art. 1, comma 1).

Visto il rinvio operato dagli artt. 32 e 33, del d.lgs. n. 36/2021 alle regole generali in materia di salute e sicurezza, troverà applicazione la disciplina comune della sorveglianza sanitaria, svolta dal medico competente ai sensi degli artt. 25 e 38 ss., del d.lgs. n. 81/2008.

Sia detto per inciso, l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2021 si occupa anche del benessere e della sicurezza degli animali che vengono impiegati in attività sportive, prevedendo che «coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche» (comma 1)¹⁰⁸. L'art. 24, inoltre, stabilisce che nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati si devono comunque «garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico». In entrambi i casi, la disciplina di dettaglio è tuttavia demandata a futuri decreti attuativi (art. 19, comma 4-*bis* e art. 24, comma 1).

Per quanto riguarda le cure garantite ai lavoratori sportivi, è appena il caso di ricordare che la contrattazione collettiva provvede spesso ad integrare le prestazioni di assistenza del servizio sanitario nazionale, garantendo ulteriori prestazioni a carico delle società sportive¹⁰⁹.

10. *La tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva*

Sia infine consentito porre in evidenza come ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, fermo restando quanto previsto dalla l. n. 977/1967, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, l'introduzione di disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono

¹⁰⁷ Cfr. P. RAIMONDO, L. ZAMBELLI, *Profili generali della lotta al doping evoluzione normativa e connessione con gli aspetti farmacologici*, in "Diritto dello sport", 2020, n. 2; G. DE RUSSIS, *Le attuali refrattarietà del processo antidoping nella conformazione al principio di estensione delle garanzie penalistiche nei giudizi disciplinari degli ordinamenti settoriali*, *ivi*, 2023, n. 2, p. 62 ss.; C. DELLA GIUSTINA, *Potenziamento umano e doping: alcune riflessioni preliminari tra etica e diritto*, *ivi*, 2022, n. 1, p. 46 ss.; R. RAZZINI, *la tecnologia nello sport: tra innovazione e doping*, *ivi*, 2023, n. 1, p. 59 ss. Si tratta di un fenomeno che peraltro può estendersi ben oltre lo sport, cfr. A. DONATI, *Il doping: un fenomeno illegale che non riguarda solo il mondo dello sport*, in "Rivista Italiana di Medicina Legale", 2014, n. 1, p. 153 ss. Per una riflessione sul previgente quadro di tutela della salute degli sportivi, anche in relazione alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cfr. G. LAGEARD, *La tutela della salute nello sport tra sostanze proibite e no*, in "Diritto Penale e Processo", 1998, n. 12, p. 1458 ss.

¹⁰⁸ Sul punto cfr. T. DI PAOLO, *L'utilizzo degli animali nello sport: il d.lgs. 36/2021 le criticità di una normativa attesa e dovuta*, in "Diritto dello Sport", 2022, n. 2.

¹⁰⁹ Cfr. art. 14, commi 2 e 3, dell'Accordo collettivo tra F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio), L.N.P. A (Lega Nazionale Professionisti Serie A) e A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) stipulato il 10 marzo 2023 e F.I.G.C.-A.I.A.C.

attività sportiva è rimessa ad un apposito decreto attuativo da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021¹¹⁰.

Le indicazioni già fornite dalla norma primaria (art. 33, comma 6), cui il decreto attuativo dovrà attenersi, riguardano la previsione: a) di appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive; b) della designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi; c) dell'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

L'art. 33, comma 7, specifica altresì che ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto d.lgs. n. 39/2014 (attuativo della direttiva 2011/93/UE) in relazione alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

11. Conclusioni

Alla complessiva riforma in materia di lavoro sportivo va riconosciuto senz'altro il merito di aver dettato, tra le altre cose, un'apposita disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia, tale apprezzabile intento viene in parte frustrato attraverso la tecnica normativa con cui l'intervento è stato in concreto operato dal legislatore.

Il d.lgs. n. 36/2021, infatti, anziché dettare una disciplina espressa e dettagliata della materia, si è limitato perlopiù a rinviare alla disciplina generale in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, rendendola applicabile se, e in quanto, compatibile con le caratteristiche dell'attività sportiva.

Di fatto, l'unica disciplina speciale – e lo è stata anche tradizionalmente – è quella che riguarda i controlli sanitari, i quali, per intuibili ragioni, devono essere molto più stringenti in correlazione alle competizioni e alla attività sportive e vedono sovrapporsi i due piani (che la disciplina riformata si incarica di coordinare) della idoneità agonistica, appannaggio del medico sportivo, e della idoneità alla mansione, riservata al medico competente, che vi provvede attraverso la sorveglianza sanitaria.

Peraltro, la disciplina introdotta dalla novella sia in materia di sorveglianza sanitaria sia in materia di impianti sportivi in definitiva si limita a rinviare (con una tecnica che anche qui suscita talune perplessità) ad una futura normativa attuativa, non ancora intervenuta.

Per quanto riguarda il giudizio di compatibilità, mediante il quale dovrebbe procedersi all'applicazione della disciplina generale in questo precipuo ambito, va ribadito che esso lascia all'interprete notevoli margini di discrezionalità, che

¹¹⁰ F. RENDE, *Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse del minore*, in "Rivista di Diritto Sportivo", 2021, n. I, p. 21 ss.

lasciano sul terreno una qualche incertezza. Vuoi perché la disciplina generale, concepita com'è per l'impresa, non sempre è adattabile agevolmente all'ambito sportivo, vuoi perché l'attività sportiva prevede, per sue caratteristiche intrinseche, un allargamento dell'area del rischio consentito, tale da rendere difficoltoso circondare la *performance* sportiva con misure di prevenzione e protezione realmente efficaci.

Si può tentare di colmare tale *vulnus*, da un lato, con un metodo di tutela consolidato già all'interno del d.lgs. n. 81/2008, dall'altro lato, valorizzando una felice intuizione presente nelle trame della riforma del lavoro sportivo.

Per quanto riguarda, la tecnica di "tutela tradizionale", si intende far riferimento alla procedura di valutazione del rischio, poiché, là dove si provveda a valutare correttamente tutti i rischi per la salute e sicurezza che si annidano nell'organizzazione sportiva (tendo conto anche dei rischi ammessi o accettati), sarà agevole anche individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione, nonché i ruoli dell'organizzazione deputati ad attuarle, calibrando ed adattando in modo "sartoriale" il sistema prevenzionistico generale sulla singola realtà sportiva, tenendo conto delle sue peculiari esigenze, che emergono di volta in volta.

Per quanto riguarda la scelta condivisibile operata nell'ambito della complessiva riforma in ambito sportivo, si allude a quella previsione che ha reso obbligatoria (circondandola di un apparato sanzionatorio di carattere disciplinare) l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione aventi efficacia esimente della responsabilità amministrativa da reato degli enti. La scelta è opportuna perché, da un lato, il legislatore ha avuto finalmente il coraggio di rendere obbligatoria l'adozione di tale modello, sottraendola dal limbo della volontarietà. Dall'altro lato, perché ha affidato l'attuazione della disciplina al potere regolativo del CONI e delle Federazioni sportive, che vi hanno già in larghissima parte provveduto.

Vero è che il modello di organizzazione e il connesso codice etico sono in linea di principio riservati dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 al contrasto della violenza, delle molestie e delle discriminazioni, e non alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Non è però difficile immaginare che nel momento in cui le società e le associazioni sportive adotteranno e attueranno il modello organizzativo, lo faranno anche con riferimento ai reati presupposto (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime) commessi in violazione della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'attuazione efficace del modello di organizzazione e di gestione, infatti, può rappresentare un altro decisivo passo in avanti nella direzione dell'adattamento e del rispetto puntuale degli obblighi generali di sicurezza nel contesto peculiare del lavoro sportivo. E proprio attraverso la valutazione dei rischi specifici, la vigilanza, il controllo e la risposta disciplinare assicurate dal MOG, i problemi posti dall'applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

rispetto al peculiare contesto delle prestazioni sportive, potranno essere senz'altro affrontati, gestiti e risolti nella maniera più efficace possibile.

Abstract

Il saggio analizza il tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinamento sportivo, alla luce della recente riforma dello sport. Oltre ad esaminare le disposizioni rilevanti per la materia contenute nel d.lgs. n. 36/2021, il contributo affronta il tema dell'adattamento della disciplina generale prevenzionistica al particolare contesto sportivo e delle connesse responsabilità, e si sofferma altresì su alcune disposizioni contenuti negli altri decreti attuativi della riforma dello sport, tra cui quelle in materia di impianti sportivi nonché quelle sul contrasto alle molestie, alla violenza di genere e alle discriminazioni mediante l'adozione obbligatoria dei modelli di organizzazione e gestione.

The essay analyzes the issue of the protection of health and safety at work in the sports system, in light of the recent sports reform. In addition to examining the relevant provisions for the matter contained in Legislative Decree no. 36/2021, the contribution addresses the issue of the adaptation of the general prevention discipline to the particular sporting context and the related responsibilities, and also focuses on some provisions contained in the others implementing decrees of the sport reform, including those regarding sports facilities as well as those on combating harassment, gender violence and discrimination through the mandatory adoption of organization and management models.

Parole chiave

Sport, Lavoro sportivo, Salute e sicurezza sul lavoro, Impianti sportivi, Misure di sicurezza

Keywords

Sport, Sport work, Health and safety at work, Sport facilities, Protective measures